

**Tribunale di Piacenza**

Sezione civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

*Dott. Stefano Brusati**Dott.ssa Paola Bailo**Dott. Stefano Aldo Tiberti*

ha pronunciato la seguente

*Presidente**GOP**Giudice relatore***ORDINANZA**

sul reclamo rubricato al n. 4133/2023 R.V.G. proposto avverso il provvedimento ex art. 19, co 5, CCII assunto in data 26/10/2023, con il quale il Giudice ha prorogato per la durata di 120 giorni le misure protettive già confermate con ordinanza ex art. 19 co 4 CCII del 04/10/2023

DA

, rappresentata e difesa dagli avv.ti

CONTRO**Con l'intervento di****E**

, con l'avv. MANUELA SIGNAROLDI del

Foro di Piacenza

AL TRIBUNALE

Esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Relatore;

Osserva**IN FATTO**

Il presente reclamo trae origine dal ricorso depositato in data 24/10/2023 con il quale la
ha chiesto al Tribunale la proroga ex art. 19 co 5 CCII delle misure protettive
già confermate in precedenza- nella misura massima di 120 giorni - con ordinanza ex art. 19
co 4 CCII del 04/10/2023

Con provvedimento assunto in data 26/10/2023, il Giudice ha accolto l'istanza, prorogando le
misure protettive - la cui scadenza era fissata al 28.10.2023 - per l'ulteriore durata di 120 giorni;
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo creditore della
società in composizione negoziata, lamentando l'illegittimità della proroga e deducendo, in
estrema sintesi:

- a) Il mancato rispetto della procedura ex art. 19, co 5, CCII, avendo il Giudice prorogato le misure in assenza di contraddittorio con le altre parti e senza previa assunzione del parere dell'esperto;
- b) In ogni caso e nel merito, l'insussistenza dei presupposti per la proroga delle misure, per insussistenza di effettive trattative con i creditori e in difetto di progressi concreti in sede di composizione negoziata finalizzati al raggiungimento di un accordo, anche in assenza di evoluzioni circa la paventata immissione di nuovi capitali che pur costituiva uno dei presupposti annunciati per il progetto di risanamento;

Ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del provvedimento e, conseguentemente, la revoca della misure protettive disposte in favore della società debitrice.

Fissata udienza per la discussione in camera di consiglio, si è regolarmente costituita parte resistente, la quale ha eccepito e dedotto:

- a) La insussistenza di un necessario contraddittorio tra le parti interessate nella fase di proroga delle misure;
- b) L'irrelevanza dell'omessa acquisizione del parere dell'esperto e in ogni caso la non imputabilità di tale omissione alla parte istante;
- c) La necessità, al fine di concedere la proroga, non della prova di una imminenza di un accordo con i creditori, bensì della semplice individuazione da parte del debitore e dell'esperto di una soluzione finalizzata alla risoluzione della crisi, la cui finalizzazione ben può essere rimessa all'esito finale della procedura di composizione negoziata della crisi (la cui durata complessiva ben può superare la misura massima di concessione delle misure ex art. 17 co 7 CCII); con l'istanza di proroga, la debitrice reclamata ha prodotto documentazione a conferma dell'esistenza di trattative in corso con quattro importanti operatori economici stranieri, circostanza fattuale sufficiente alla concessione della proroga, anche in forza della *ratio* di favore al debitore sottesa all'istituto della composizione negoziata;

Ha concluso, conseguentemente, per il rigetto del reclamo.

Sono intervenuti altresì in giudizio con memoria i creditori

rimettendosi a giustizia in ordine alla decisione sul

reclamo;

All'esito della discussione, il Collegio si è riservato.

IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere rigettato per le seguenti ragioni.

- 1) Quanto al dedotto vizio di mancanza di contraddittorio nel procedimento di proroga delle misure, il Collegio, nella consapevolezza di orientamenti di merito divergenti¹, non ritiene necessaria, al fine delle decisione sulla proroga, l'instaurazione di un preventivo contraddittorio processuale con i creditori e i terzi interessati dalle misure; quindi, la domanda di proroga delle misure protettive non impone, ai fini della decisione, di sentire i creditori.

Tale interpretazione si giustifica in forza del dato normativo, atteso che il comma 5 dell'art. 19 CCII diverge, in parte qua, dai commi 4 e 6 – disciplinanti rispettivamente la procedura di conferma delle misure e quella di revoca/abbreviazione delle stesse – e non

¹ Cfr Tribunale Salerno, 14 Novembre 2023. Est. Serretiello.

richiede espressamente che il provvedimento del Giudice vada adottato previa audizione delle parti interessate; la mancata celebrazione della udienza, inoltre, consente di addivenire ad una decisione più snella e, per contro, il “sacrificio” dei creditori è da ritenersi di fatto insussistente, dato che essi sono stati sentiti in sede di conferma, e che sono sempre ed in ogni momento legittimati a chiedere la abbreviazione o la revoca ai sensi dell’art. 19 co 6 CCII², sicché la mancata partecipazione alla fase della proroga non compromette in alcun modo le loro prerogative, avendo la facoltà di attivare – oltretutto per tutto il tempo di durata delle misure, senza quindi termini a decadenza - uno specifico strumento processuale a tutela.

- 2) In merito, poi, alla mancata acquisizione da parte del Giudice del parere dell’esperto, il Collegio non ritiene che tale omissione determini, per ciò solo, la illegittimità del provvedimento di proroga.

L’acquisizione del parere, prescritto dall’art. 19 co 4 CCII (*acquisito il parere dell’esperto*) è infatti concepito quale strumento istruttorio officioso, finalizzato a consentire al giudice l’accertamento dei requisiti per la concessione della proroga, in particolare, che perduri il nesso di funzionalità tra le misure già confermate e la necessità di assicurare “*il buon esito delle trattative*”³; così inquadrata la funzione del parere, la sua mancata acquisizione non può determinare l’illegittimità del provvedimento di proroga sotto il profilo formale – trattandosi di un procedimento ove non si forma un contraddittorio in senso processuale e non è quindi configurabile un vero e proprio diritto alla prova in capo a delle parti - bensì impatta semmai sulla correttezza sostanziale della decisione, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento di concessione deve essere in ogni caso scrutinato alla luce dei requisiti sostanziali per la concessione della proroga.

Coglie poi nel segno l’obiezione di parte reclamata, nella parte in cui deduce come la mancata attivazione del potere/dovere di acquisire il parere dell’esperto da parte del giudice non possa determinare la revoca della proroga, in quanto, diversamente opinando, si verificherebbe l’effetto paradossale per il quale il debitore che abbia proposto una istanza ex art. 19 co 5 CCII fondata nel merito si troverebbe esposto automaticamente ad effetti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica quale sola conseguenza della omissione di un atto istruttorio endoprocedimentale da parte dell’A.G.; anche nel caso di vizi eminentemente solo “formali” del provvedimento di proroga si impone, quindi, in ogni caso uno scrutinio sostanziale sui presupposti per l’accoglimento o meno dell’istanza di proroga delle misure, in coerenza tra l’altro con la natura di mezzo di impugnazione ad effetto sostitutivo del reclamo.⁴

- 3) Venendo, infine, al merito della controversia, ovvero sia la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga delle misure, il Collegio ritiene opportuno richiamare gli orientamenti giurisprudenziali sul tema.

² Cfr Trib. Modena, 1 dicembre 2022.

³ Il parere dell’esperto viene individuato dal Legislatore quale fonte di conoscenza “privilegiata”, provenendo da un soggetto terzo rispetto alle parti e incaricato della condizione delle trattative in sede di composizione negoziata.

⁴ Il procedimento di reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., ha natura impugnatoria ed effetto devolutivo, mentre il provvedimento finale ha effetto sostitutivo, cosicché il giudice del reclamo può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata e, in motivazione, enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prima istanza, analogamente a quanto avviene nel giudizio di appello. Cfr *ex multis* Cass. 2003 n.255.

Risulta sostanzialmente pacifico che, ai fini della concessione della proroga, sia necessaria la verifica, in positivo, della attualità delle misure rispetto alla loro funzione tipica, ovverosia quella di *assicurare il buon esito delle trattative*, e che, quindi, debbano essere valorizzati gli elementi di fatto emersi in sede di composizione negoziata della crisi, ed in particolar modo; a) lo stato delle trattative con i creditori; b) il grado di avanzamento del progetto di risanamento così come delineato dal debitore.

Ricorrente, infatti, è l'affermazione in giurisprudenza⁵ secondo cui la proroga delle misure protettive e cautelari richiede la sussistenza congiunta di *fumus boni iuris e periculum in mora*, che si declinano, rispettivamente, nella sussistenza di concrete prospettive di risanamento e nella strumentalità della proroga proprio a consentire il risanamento all'esito di trattative con i creditori già avviate e condotte dal debitore secondo buona fede; in altre pronunce⁶ di richiede espressamente una *riscontrabile progressione delle iniziative mirate al risanamento aziendale*, o, in altri termini, che sussistano *concrete prospettive di risanamento complessivo e venga fornita evidenza della perdurante utilità della prosecuzione delle trattative*⁷, sebbene sia stato espressamente sostenuto che lo stato di insolvenza o l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della debitrice in sede di composizione non sono di per sé ostative alla concessione della proroga.

Nel momento in cui il creditori o altre parti contestino la perdurante strumentalità delle misure e ne chiedano la revoca, il Collegio ritiene che vada inoltre operato un bilanciamento tra gli opposti interessi in campo, al fine di evitare una eccessiva compromissione dei diritti dei creditori tale da rendere sproporzionato il mantenimento delle misure rispetto al pregiudizio arrecato (così l'art. 19 co 6 CCII in tema di revoca o abbreviamento delle misure); in altri termini, la mancanza di un danno o di un pregiudizio per le ragioni creditorie è elemento (non sufficiente ma) sicuramente apprezzabile ai fini della decisione sul mantenimento o meno delle misure protettive.

Ciò posto, la società reclamata, in sede di istanza di proroga, ha dedotto di aver necessità di ulteriore tempo al fine di finalizzare trattative per l'ingresso nella compagine sociale di investitori esterni pendenti con diversi oggetti interessati tra i quali la

(gruppo); le trattative con tali soggetti risultavano (*rectius* risultano anche alla data dell'udienza per la decisione sul reclamo) allo stato preliminare, non essendo pervenute offerte di acquisto né altre manifestazioni di interesse in qualche modo vincolanti che possano considerare quale prospettiva acquisita l'ingresso di nuovi capitali⁸. Giova sottolineare che il progetto di

⁵ Cfr Trib. Santa Maria Capua Vetere, 20 ottobre 2022, Est. Quaranta.

⁶ Trib. Mantova, 9 marzo 2023, Est. Bernardi.

⁷ Trib. Padova, 12 ottobre 2022, Est. Rossi.

⁸ Con la società in data 30 luglio 2023 è stato sottoscritto un *Memorandum Of Understanding (MOU)* che prevede quanto di seguito:- cessione del 58% delle quote al capitale sociale della Società;
- la contestuale capitalizzazione della Società per Euro cinque milioni a sostegno del piano industriale e finanziario da svilupparsi all'interno della procedura di composizione negoziata, secondo le seguenti scadenze:

§ 30 settembre 2023

§ 31 dicembre 2023

§ 30 giugno 2024

La ricorrente, in sede di proroga, ha specificato che la conferma delle misure protettive, avvenuta con provvedimento depositato il 04/10/2023, ha di fatto impedito il *closing* di ogni accordo e fatto "slittare" il termine del 30 settembre. Preventivamente, in data 31/08/2023, il legale rappresentante della aveva confermato all'esperto la volontà della società di dare seguito al *Memorandum*.

risanamento della reclamata è fin dall'origine fondato sulla necessità di reperire un investitore esterno, in assenza del quale non è possibile formulare un giudizio prognostico sulla fattibilità di un piano di risanamento (l'esperto nel parere del 01/09/2023 afferma che "al fine di poter sciogliere la propria riserva relativamente alla perseguibilità del risanamento, è necessario preliminarmente esaminare il piano di risanamento in discontinuità che la società intende porre in essere nei prossimi mesi e anni sulla base dell'apporto di nuova finanza del nuovo investitore").

Orbene, il Collegio sottolinea come residui comunque la funzionalità delle misure protettive rispetto al fine tipico di garantire il buon esito delle trattative.

Al netto della serietà delle trattative con altri soggetti (essendo provati solo semplici contatti), la debitrice risulta comunque in serie trattative con la _____ con un programma negoziale già cristallizzato nel Memorandum del 30/07/2023 che, allo stato, non risulta divenuto manifestamente infattibile o implausibile.

Sul punto, il Collegio rileva infatti che in data 20/09/2023 la controparte ha chiesto alla debitrice lo stato del procedimento ex art. 19 CCII pendente innanzi al tribunale di Piacenza, definito necessario al fine di procedere alla programmazione finanziaria di capitalizzazione e finanziamento soci, così confermando la funzionalità delle misure protettive rispetto all'eventuale *closing* della operazione.

Si rileva doverosamente poi che, poiché la conferma delle misure è intervenuta in data 04/10/2023 a fronte di un ricorso per la conferma del 03/07/2023 (l'istanza di proroga infatti è stata depositata in data 24/10/2023, in quanto al momento della conferma era imminente la scadenza del primo termine), le tempistiche della procedura ex art. 19 CCII risultano aver oggettivamente impattato sulle trattative con il terzo potenziale investitore.

Alla luce di tali considerazioni, risulterebbe distonico pretendere seri progressi limitandosi a considerare il periodo temporale (inferiore a un mese) tra la concessione delle misure e la loro proroga, essendo in ogni caso la finalizzazione del *closing* legato a complesse attività di *due diligence* da parte del terzo interessato, e che la società debitrice, successivamente alla istanza per l'ingresso nella composizione negoziata, ha comunque posto in essere concreti passi avanti al fine di poter definire un piano di risanamento in continuità come inizialmente ideato (elemento dimostrato dalla conclusione del citato *Memorandum*).

E tale assunto continua a valere, sebbene al 18/12/2023 non siano stati documentati progressi nella operazione con _____ tenuto conto della oggettiva complessità delle trattative e della mancanza di elementi sopravvenuti che depongano in senso contrario ad un esito positivo, che sebbene difficoltoso non appare ancora inattuabile.

La perdurante aspettativa, resa possibile dalle misure protettive, di finalizzare in chiave positiva l'ingresso di un nuovo soggetto nella società, del resto, risponde precipuamente anche all'interesse dei creditori, in quanto solo tale evento consentirebbe al debitore di formulare una realistica e concreta offerta economica agli stessi⁹, tenuto conto che, in caso di esito infausto, plausibilmente ogni eventuale soddisfacimento risulterebbe inferiore rispetto alle prospettive del mantenimento della continuità diretta, per la cui salvaguardia

⁹ Dandosi appunto doverosamente conto che in sede di composizione negoziata non sono state in realtà avviate trattative con i creditori, in quanto in assenza di certezze giuridiche sull'apporto di capitali esterni la società non è in grado di formulare concrete offerte valutabili.

risulta indispensabile mantenere intatto il patrimonio aziendale per il periodo massimo di durata delle misure.

Quale ulteriore elemento valorizzabile, il Collegio sottolinea come il mantenimento delle misure (destinate comunque a scadere entro la fine del gennaio 2024) non risulta pregiudicare le prospettive creditorie, in quanto la società non risulta bruciare cassa e, quindi, aggravare il proprio passivo (come rilevato dall'esperto in sede di parere del 01/09/2023; *"la gestione corrente, fino alla fine dell'esercizio 2023 - anche in caso di worst case scenario, Ndr -, supportata anche dall'anticipo dei ricavi sulle linee di correnti, non dovrebbe drenare ulteriore cassa a danno del ceto creditorio"*).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere pertanto respinto.

Le spese tra le parti devono essere compensate integralmente, stante la novità delle questioni inerenti alle misure protettive ex art. 19 CCII, la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito non pienamente omogenei, nonché la oggettiva opinabilità delle questioni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, altresì non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

P.Q.M.

- 1) **Respinge** il reclamo avverso il provvedimento ex art. 19 co 5 CCII assunto in data 26/10/2023;
- 2) **Compensa integralmente** tra le parti le spese del procedimento;

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 18/12/2023.

Il Giudice estensore

Dott. Stefano Aldo Tiberti



Il Presidente

Dott. Stefano Brusati



DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
OGGI	/ 5 GEN. 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (Dott. Vincenzo Aufferi)	

